

mese.

3. In caso di ulteriore esito negativo il candidato deve frequentare un nuovo corso.

5.5 Aggiornamento dei docenti

1. Ai sensi dell'articolo 6 del decreto, per il mantenimento della qualifica di formatore, i docenti devono effettuare corsi di aggiornamento in materia di prevenzione incendi nei luoghi di lavoro nell'arco di cinque anni dalla data di rilascio dell'attestato di formatore, o dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i docenti in possesso di esperienza nel settore, nei termini di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a).
2. L'aggiornamento quinquennale dei docenti abilitati all'erogazione dei moduli teorici e dei moduli pratici ha durata di almeno 16 ore, di cui 4 ore riservate alla parte pratica.
3. L'aggiornamento quinquennale dei docenti abilitati all'erogazione dei soli moduli teorici ha durata di almeno 12 ore.
4. L'aggiornamento quinquennale dei docenti abilitati all'erogazione dei soli moduli pratici ha durata di almeno 8 ore, di cui 4 ore della parte pratica.
5. La partecipazione a moduli di corsi di base, a corsi e seminari di aggiornamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 2011, è valida quale attività di aggiornamento dei docenti, limitatamente alla sola parte teorica.
6. È consentito l'utilizzo di metodologie di insegnamento innovative per l'attività di aggiornamento, limitatamente alla parte teorica, anche con modalità FAD (formazione a distanza) e con ricorso a linguaggi multimediali che consentano l'impiego degli strumenti informatici quali canali di divulgazione dei contenuti formativi.

21A05748

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 16 luglio 2021.

Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 concernente «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio triennale 2019-2021»;

Visto l'art. 1, comma 95, della citata legge n. 145 del 2018 che prevede che «Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 740 milioni di euro per l'anno 2019, di 1.260 milioni di euro per l'anno 2020, di 1.600 milioni di euro per l'anno 2021, di 3.250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 3.300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 e di 3.400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2033.»;

Visto l'art. 1, comma 96, della citata legge n. 145 del 2018, che stabilisce che «Il fondo di cui al comma 95 è finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese.»;

Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 98, della citata legge n. 145 del 2018, «Il fondo di cui al comma 95 è ripartito con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i ministri interessati, sulla base di programmi settoriali presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato per le materie di competenza.»;



Vista la nota prot. n. 22747 del 29 novembre 2018 con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze chiede di inviare le proposte di interventi volti allo sviluppo del Paese, che ciascuna amministrazione intende realizzare nell'ambito dei settori di propria competenza;

Vista la nota prot. n. 11930 del 20 dicembre 2018, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze le proposte di interventi afferenti ai settori dell'edilizia sanitaria e della ricerca per un totale complessivo di euro 5.759.341.994,00;

Vista la nota prot. n. 5746 del 26 marzo 2019 con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze chiede di «acquisire le proposte di interventi che ciascuna amministrazione intende realizzare nell'ambito dei settori di propria competenza, secondo un quadro di complessiva coerenza con le dotazioni complessive e annuali comunicate in sede di Consiglio dei ministri n. 50 del 20 marzo 2019» e di trasmettere «una articolazione finanziaria pluriennale delle proposte di interventi per investimenti volti allo sviluppo del Paese già trasmesse in precedenza per la predisposizione del riparto del citato Fondo coerente con le dotazioni annuali», indicando per il Ministero della salute un importo complessivo pari a euro. 900.000.000,00;

Vista la nota prot. n. 3976 del 17 aprile 2019 dell'Ufficio di Gabinetto di questo Ministero che comunica al Ministero dell'economia e delle finanze l'elenco degli interventi per i settori dell'edilizia sanitaria e della ricerca, da finanziare con i fondi di cui all'art. 1, comma 95 della legge del 30 dicembre 2018, n. 145;

Vista la nota prot. n. 9657 del 21 maggio 2019 con la quale l'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze rappresenta che «l'elenco delle proposte di intervento è coerente con il totale complessivo delle risorse assegnate dallo schema del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e comunicate in sede di Consiglio dei ministri n. 50 del 20 marzo 2019, non lo è rispetto al riparto annuale delle risorse che presta un profilo finanziario più alto nei primi anni (2019-2024) a fronte di risorse inferiori nel periodo successivo (2025-2033)» e richiede di adeguare le proposte di interventi «in coerenza con le dotazioni complessive e annuali del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di riparto del Fondo in corso di adozione»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 giugno 2019, registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 2019 al n. 1491, con il quale si dispone, tra l'altro, la ripartizione del citato fondo e viene assegnata al Ministero della salute la somma pari a euro 900.000.000,00 per gli anni dal 2019 al 2033;

Vista la nota prot. n. 8264 dell'8 agosto 2019 con la quale il Ministero della salute comunica al Ministero dell'economia e delle finanze il piano di finanziamento degli interventi, rimodulato in coerenza con il riparto annuale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019;

Viste le note con le quali le competenti direzioni generali della programmazione sanitaria e della ricerca e dell'innovazione in sanità hanno rappresentato la necessità di rimodulare gli interventi da finanziare, rispettivamente in ragione di un errore materiale e per sopravvenuti motivi di interesse pubblico;

Visto l'art. 1, comma 105, della richiamata legge n. 145 del 2018, il quale stabilisce che ai fini del monitoraggio degli interventi finanziati dal fondo di cui al comma 95, anche in relazione all'effettivo utilizzo delle risorse assegnate, tenuto conto del monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e delle risultanze del più recente rendiconto generale dello Stato, ciascun ministero entro il 15 settembre di ogni anno, illustra, in apposita sezione della relazione di cui all'art. 1, comma 1075, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, lo stato dei rispettivi investimenti e utilizzo dei finanziamenti con indicazione delle principali criticità riscontrate nell'attuazione degli interventi;


Visto il DMT n. 195790, con il quale viene istituito presso la Direzione generale della programmazione sanitaria il capitolo 7112 p.g. 3 registrato alla Corte dei conti il 10 ottobre 2019 numero foglio 1297 recante «LB 145 del 2018 art. 1, comma 95, punto F *sub* punto *quinqües decies*» con una dotazione di euro 50.497.030,00 per il 2019;

Visto il DMT n. 195790, con il quale viene istituito presso la Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità il capitolo 7212 p.g. 3 registrato alla Corte dei conti il 10 ottobre 2019 numero foglio 1297 recante «LB 145 del 2018, art. 1, comma 95, punto D *sub* punto *quinqües decies*» con una dotazione di euro 3.502.970,00 per il 2019;

Acquisito il parere favorevole al perfezionamento dell'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 9 febbraio 2021, Rep. Atti n. 21/CSR, «condizionata alla richiesta di dare uguale priorità a tutti gli interventi finanziati con il decreto in epigrafe».

Vista la nota prot. DAR-8456 del 24 maggio 2021 (prot. DGPROGS n. 10784/2021) della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome, con la quale viene trasmessa la documentazione pervenuta dal Coordinamento tecnico della Commissione salute, relativa all'aggiornamento della proposta di distribuzione degli interventi nel rispetto delle risorse appostate in bilancio per ogni annualità.

Acquisito il perfezionamento dell'Intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta dell'8 luglio 2021 (Rep. Atti n. 102/CSR);



Ritenuto di indicare gli interventi e i progetti finanziati con le risorse assegnate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 giugno 2019 e le modalità di utilizzo dei contributi;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono finanziati, a valere sulle risorse assegnate all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019 e sulla base delle relative ripartizioni annuali, gli interventi ed i progetti per i settori dell'edilizia sanitaria e della ricerca, elencati rispettivamente agli allegati A e B, che fanno parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Modalità di erogazione

1. Per gli interventi afferenti all'edilizia sanitaria, le modalità di erogazione del contributo verranno regolamentate attraverso la stipula di convenzioni, tra la Direzione generale della programmazione sanitaria e i legali rappresentanti regionali, secondo le attribuzioni stabilite nell'allegato A di cui al presente decreto;

2. Per i progetti afferenti alla ricerca, le modalità di erogazione del contributo verranno disposte attraverso la stipula di convenzioni, tra la Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità e il legale rappresentante del beneficiario, secondo le attribuzioni stabilite nell'allegato B di cui al presente decreto;

3. Nelle convenzioni di cui ai commi 1 e 2, verranno esplicitate le modalità di erogazione del finanziamento e la relativa documentazione necessarie.

Art. 3.

Monitoraggio

1. Il monitoraggio degli interventi avviene ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti» attraverso l'implementazione della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (di seguito, BDAP) istituita ai sensi dell'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

2. Al fine di garantire il monitoraggio della spesa effettuata, gli interventi finanziati sono identificati dal Codice unico del progetto (CUP) e dal Codice identificativo di gara (CIG), ove previsti dalla normativa vigente.

3. Per i progetti di edilizia sanitaria il monitoraggio degli interventi avverrà anche attraverso l'Osservatorio degli investimenti pubblici in sanità.


Il presente decreto comprensivo degli allegati A e B sarà trasmesso alla Corte dei conti per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 luglio 2021

Il Ministro: SPERANZA

Registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2021

Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 2343



Allegato B - Ricerca

| SOGGETTO ATTUATORE | TITOLO INTERVENTO | COSTO TOTALE | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|---|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Fondazione Toscana Life Sciences | PROREACT (reagire in modo rapido alle emergenze epidemiche e pandemiche nazionali) integrazione e validazione di una piattaforma innovativa per produzioni di biomolecole per profilassi vaccinale e immunoterapie | € 3.943.422,00 | | € 1.680.250,00 | € 1.131.586,00 | € 1.131.586,00 | |
| Istituto Nazionale per le Malattie Infettive "Lazzaro Spallanzani" IRCCS | Network collaborativo a carattere nazionale per la realizzazione di un modello adattivo clinico - gestionale per l'implementazione e la valutazione di programmi di ottimizzazione dell'uso di farmaci antimicrobici (Antimicrobial Stewardship) - Fase 1 | € 5.271.828,00 | € 2.650.250,00 | | € 548.664,00 | € 526.664,00 | € 1.546.250,00 |
| Rete IRCCS "Rete Italiana Dell'Età evolutiva (Rete IDEA)" | Il microbiota intestinale nella medicina dei sistemi: creazione di una rete pediatrica nazionale ad impatto sulla diagnosi e sulla terapia | € 1.560.000,00 | € 852.720,00 | € 489.280,00 | € 218.000,00 | | |
| TOTALE COMPLESSIVO | | € 10.775.250,00 | € 3.502.970,00 | € 2.169.530,00 | € 1.898.250,00 | € 1.658.250,00 | € 1.546.250,00 |

